

Per il fallo a gioco fermo si paga il danno fisico e morale

Il fallo intenzionale a gioco fermo che abbia provocato lesioni personali ai danni di un giocatore è fonte di responsabilità sia civile che penale. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Roma con la sentenza 10625/2003 (Giudice unico Farnigoli).

Il caso. L'incidente si è verificato nel corso di un torneo di calcio amatoriale organizzato tra i dipendenti di un'azienda pubblica. Durante una partita, mentre il gioco era fermo, un giocatore ha colpito violentemente con un calcio un giocatore della squadra avversaria. L'arbitro ha espulso immediatamente l'autore del fallo e il colpevole successivamente è stato squalificato per cinque giornate.

● **La pronuncia.** Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal giocatore lesso, ha riconosciuto la piena responsabilità del convenuto e lo ha condannato al risarcimento dei danni sia fisici che morali subiti dall'attore. Secondo il giudice, infatti, in un tale contesto di evento non è possibile applicare la scriminante di cui all'articolo 50 del Codice penale, in forza del quale non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col

consenso della persona che può validamente disporre, poiché questa scriminante opera solo nel caso di un normale fallo di gioco subito nel corso della partita.

● **Il principio.** La partita di calcio — è stato il ragionamento del tribunale — così come l'esercizio di altre pratiche sportive, in alcuni casi può dare origine a comportamenti violenti che possono essere fonte di pericoli per coloro che vi partecipano. Tuttavia, la funzione di indiscusso valore sociale che lo sport riveste,

risulta sicuramente prevalente rispetto al rischio che è connesso al suo esercizio.

Quando però si supera il limite del cosiddetto "rischio consentito" e ancor più quando si esula dal contesto sportivo, la condotta violenta deve ritenersi illecita ed è fonte di responsabilità sia civile che penale per il suo autore. Ciò avviene, appunto, nelle ipotesi di fallo intenzionale a gioco fermo che abbia provocato lesioni personali ai danni di un giocatore. In questi casi, infatti, non può che ravvisarsi l'illiceità della condotta e la circostanza che colui il quale ha subito il fallo abbia preventivamente accettato le conseguenze della partecipazione alla gara, non può in alcun modo costituire valida causa di giustificazione.

L'articolo 50 del Codice penale è espressione di un principio generale di autoreponsabilità, operante anche nella sfera dei diritti privati, che comporta in materia di responsabilità per fatto illecito l'esclusione della antigiuridicità dell'atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato e abbia avuto a oggetto un diritto disponibile. Per ciò che attiene all'esercizio delle attività sportive, è evidente che il consenso opera solo in riferimento ai rischi direttamente connessi alle regolari fasi di gioco. Un calcio violento a gioco fermo, lungi dal poter essere considerato un normale fallo di gioco, rappresenta invece un fatto di notevole gravità, sia perché rivela l'intenzionalità della condotta, sia perché, trattandosi come nella fattispecie di torneo amatoriale, non può assolutamente trovare alcuna giustificazione la componente agonistica di una partita di calcio tra professionisti né eventualmente quella dell'età adolescenziale dei partecipanti.

LUCIANO SCAVONETTO